

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

## -SEZIONE LAVORO-

## RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**PER: DE GREGORIO LAURA** (C.F. DGRLRA86S46L195Z) nata a Tolmezzo (UD) il 06.11.1986 e residente in Fontana Liri (FR) alla Via San Salvatore n. 84, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org) e [francescavirga@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

**-Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MIUR**, in persona del Ministro *pro tempore* – con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) Via dei Portoghesi, 12, 00186;

**- Resistente-**

**OGGETTO: DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE INSERITA NELL'ELENCO DEI SOGGETTI DESTINATARI DI UNA PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73. CONFERIMENTO DELL'INCARICO FINALIZZATO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO EX ART. 59, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73. IN SUBORDINE, DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIA DI UNA PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO UNA DELLE SEDI INDICATE IN DOMANDA, RELATIVAMENTE ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA E/O ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VITERBO, PER LA CLASSE DI CONCORSO A047.**

**ESPOSIZIONE DEI FATTI**

La Prof.ssa DE GREGORIO Laura è inserita nella GM 2020 della Regione Lazio, classe di concorso A047 alla posizione n. 5, con punteggio 63,2 (**cfr. all. 1**).

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LAZIO	A047	1	Di Francesco	Francesca	11/01/1989	NO	SI	NO	65,00	11,00	76,00
LAZIO	A047	2	Pelliccia	Giuseppe	24/02/1977	NO	SI	NO	58,20	13,50	71,70
LAZIO	A047	3	Colangelo	Maria Cristina	06/10/1972	NO	SI	NO	56,00	12,50	68,50
LAZIO	A047	4	Mancino	Annalisa	08/11/1984	NO	SI	NO	56,00	11,00	67,00
LAZIO	A047	5	De Gregorio	Laura	06/11/1986	NO	SI	NO	56,20	7,00	63,20



La stessa ha prestato servizio presso l'IIS C. Emery, 97 (RM) dal 01.10.2020 al 30.06.2021 (**cfr. all. 2**), in qualità di docente di scienze matematiche applicate (cdc A047).

In occasione dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le supplenze del personale docente, utilizzando le funzioni messe a disposizione sul sito del Ministero dell'Istruzione, nella sezione "Istanze online", ha chiesto di essere inserita nelle graduatorie dell'ambito territoriale Provinciale di Roma per il seguente ordine e grado di scuola: secondaria di secondo grado

In data 07.07.2021 provvedeva ad indicare la seguenti preferenze in ordine alla Province ed all'insegnamento, esprimendo il proprio gradimento ai fini di una individuazione per le nomine in ruolo (**cfr. all. 3**).

Elenco preferenze Provincia/Insegnamento		
Posizione	Provincia	Insegnamento
1	FR	A047
2	RM	A047
3	LT	A047
4	VT	A047
5	RI	A047

Con DDG 535 del 26.07.2021 l'USR per il Lazio rendeva noto il riparto delle facoltà assunzionali destinabili alle immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022 ed in particolare indicava l'esistenza di n. 3 posti nella provincia di Roma e 2 nella provincia di Viterbo per la GM20 cdc A047 Lazio (**cfr. all. 4**).

Provincia	Classe di concorso / tipologia di posto	Facoltà GM16	di cui riservati	Facoltà GM18	di cui riservati	Facoltà FA18	di cui riservati	Facoltà GM20	di cui riservati	Facoltà STEM	di cui riservati	Facoltà GAE	di cui riservati
RM	A041	0	0	0	0	0	0	42	0	119	0	0	0
RM	A047	0	0	12	0	0	0	3	0	0	0	9	0
VT	A046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VT	A047	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
VT	A048	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

In qualità di vincitrice di concorso, la Regione Lazio assegnava alla ricorrente la provincia di Viterbo, per la quale, in data 29.07.2021 (**cfr. all. 5**), l'istante provvedeva ad indicare, a mezzo della piattaforma predisposta dal Ministero, le sedi come da ordine di preferenza che di seguito si riporta



ELENCO SEDI				
Ordine Preferenza	Codice Scuola	Descrizione Scuola	Comune	Indirizzo
1	VTIS001002	VINCENZO CARDARELLI	TARQUINIA	STRADA PROV.LE PORTO CLEMENTINO, SNC
2	VTIS00900L	C.A. DALLA CHIESA	MONTEFIASCONI	VIA A. MORO 1
3	VTIS01100L	IST. OMNICOMPRESIVO "L. DA VINCI"	ACQUAPENDENTE	VIA G. CARDUCCI SNC
4	VTTD07000N	"P. SAVI" - VITERBO	VITERBO	V.LE R. CAPOCCI, 36

In data 18.08.2021 (**cfr. all. 6**), utilizzando la piattaforma predisposta dal Ministero, la deducente esprimeva le proprie preferenze in riferimento ai seguenti insegnamenti:

Insegnamenti	
Nella presente domanda potrai esprimere preferenze per i seguenti insegnamenti:	
Tipo Graduatoria	Insegnamento
GPS Fascia 1	A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO
GPS Fascia 2	A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
GPS Fascia 2	B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Dichiarava, altresì, di essere in possesso dei requisiti necessari a partecipare alla nomina in ruolo secondo quanto disposto dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4.

## ESPRESSIONE PREFERENZE SUPPLENZE ANNUALI FINALIZZATE ALLA NOMINA IN RUOLO (D.L. 73/2021, art.59 comma 4)

Ordine	Inseg.	Preferenza	Tipo contratto	Cattedre orario	Tipo Posto	Tipo scuola
(1)	A047	SCUOLA RMTD48000N	(1) ANNUALE	Stesso comune;		
(2)	A047	SCUOLA RMIS048005	(1) ANNUALE	Stesso comune;		
(3)	A047	SCUOLA RMTD030005	(1) ANNUALE	Stesso comune;		
(4)	A047	SCUOLA RMIS013006	(1) ANNUALE	Stesso comune;		
(5)	A047	SCUOLA RMIS00900E	(1) ANNUALE	Stesso comune;		
(6)	A047	SCUOLA RMIS11100B	(1) ANNUALE	Stesso comune;		
(7)	A047	DISTRETTO 020	(1) ANNUALE	Stesso comune;		OSPEDALIERA
(8)	A047	DISTRETTO 010	(1) ANNUALE	Stesso comune;		OSPEDALIERA
(9)	A047	SCUOLA RMIS099002	(1) ANNUALE	Stesso comune;		



## ESPRESSIONE PREFERENZE SUPPLENZE ANNUALI / FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Ordine	Inseg.	Preferenza	Tipo contratto	Cattedre orario	Tipo Posto	Tipo scuola
(1)	A047	SCUOLA RMIS048005	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (2) ANNUALE	Stesso comune;		
(2)	A047	SCUOLA RMTD48000N	(1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (2) ANNUALE	Stesso comune;		
(3)	A047	SCUOLA RMIS11100B	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	Stesso comune;		
(4)	A047	SCUOLA RMIS00900E	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	Stesso comune;		
(5)	A047	SCUOLA RMTD030005	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	Stesso comune;		
(6)	A047	SCUOLA RMIS013006	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	Stesso comune;		

Con DDG 25896 del 17.08.2021 venivano rese note le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022 (**cfr. all. 7**).

All'interno delle stesse la ricorrente risulta inserita negli elenchi aggiuntivi alla **prima fascia gps** di Roma per la cdc A047 (posizione 54 con punteggio 45).

RM	A047	I	1	SS	EVANGELISTA	PIRELLA	50		50	11	0	44	60
RM	A047	I	1	SS	MANCINO	ANNALISA	51		5	14,50	0	66	85,50
RM	A047	I	1	SS	COLANGELO	MARIA CRISTINA	52		5	7	0	73	85
RM	A047	I	1	SS	VERAZZO	GIUSEPPE	53	SI	8	9	0	40	57
RM	A047	I	1	SS	DE GREGORIO	LAURA	54		4	7	0	34	45
RM	A047	I	1	SS	GIGANTE	FRANCESCO	55		8	3,50	0	31	42,50
RM	A047	I	1	SS	CATAPANO	NICOLO	56	SI	8	12	0	18	38
RM	A047	I	1	SS	BELLEZZA	EDGARDO	57	SI	20	13,50	0	0	33,50
RM	A047	I	1	SS	DI CIOCCIO	CLAUDIA	58		23	8	0	0	31
RM	A047	I	1	SS	RAINATO	LORENZO	59		8	7	0	0	21

Nonostante il riparto delle facoltà assunzionali reso noto, come detto, dall'USR per il Lazio, il quale indicava l'esistenza di 3 posti nella provincia di Roma e 2 nella provincia di Viterbo per la GM20 cdc A047 Lazio, nessuno dei 5 vincitori del concorso straordinario veniva immesso in ruolo da GM20.

In data 28.08.2021 il Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico regionale per il Lazio – pubblicava l'elenco dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso indicata (**cfr. all. 8**)



Nell'elenco innanzi detto, non figura il nominativo della Prof.ssa DE GREGORIO Laura.

A tanto si aggiunga che alla data del 02.09.2021, relativamente alla provincia di Roma, non sono state assegnate cattedre a tempo determinato finalizzate all'immissione in ruolo per la classe di concorso A047.

In data 03.09.2021, relativamente alla provincia di Viterbo (**cfr. all. 9**), sono state assegnate alla II fascia gps le cattedre annuali disponibili per la cdc A047, sebbene in data 29.07.2021 la ricorrente avesse indicato ben 4 sedi site in Viterbo nella seconda fase finalizzata all'immissione in ruolo da GM20 (in particolare le scuole VTIS001002, VTIS00900L, VTIS01100L e VTDD07000N), come da estratti che si allegano.

A047 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	GPS	GPS Fascia 2	28	5/	VTIS001002	IST. OMNICOMPENSIVO "L. DA VINCI"
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	GPS	GPS Fascia 2	1	193.5	VTDD07000N	"P. SAVI" - VITERBO
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	GPS	GPS Fascia 2	103	48	VTIS01100L	IST. OMNICOMPENSIVO "L. DA VINCI"
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	GPS	GPS Fascia 2	38	78.5	VTDD07000N	"P. SAVI" - VITERBO
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	GPS	GPS Fascia 2	185	33	VTIS001002	VINCENZO CARDARELLI
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	GPS	GPS Fascia 2	45	72	VTIS00900L	C.A. DALLA CHIESA

ELENCO SEDI				
Ordine Preferenza	Codice Scuola	Descrizione Scuola	Comune	Indirizzo
1	VTIS001002	VINCENZO CARDARELLI	TARQUINIA	STRADA PROV.LE PORTO CLEMENTINO, SNC
2	VTIS00900L	C.A. DALLA CHIESA	MONTEFASCONI	VIA A. MORO 1
3	VTIS01100L	IST. OMNICOMPENSIVO "L. DA VINCI"	ACQUAPENDENTE	VIA G. CARDUCCI SNC
4	VTDD07000N	"P. SAVI" - VITERBO	VITERBO	V.LE R. CAPOCCI, 36

In data 17.09.2021 l'USP di Viterbo assegnava due cattedre A047 in surroga alla II fascia Gps.

Successivamente alla pubblicazione da parte dell'ATP di Roma del bollettino nomine (**cfr. all. 10**) relativo alle supplenze a tempo determinato dei docenti per l'a.s. 2021/2022, la ricorrente si avvedeva circa il fatto che all'interno della graduatoria A047, ben 6 (sei) cattedre annuali venivano assegnate a 6 (sei) docenti della II fascia gps (5 nella scuola RMIS048005 e 1 nella scuola RMTD48000N), nonostante la docente DE GREGORIO in data 18.08.2021 avesse indicato tali istituti all'interno delle proprie preferenze da I fascia gps (elenco aggiuntivo), sia per la procedura finalizzata all'immissione in ruolo che per le supplenze, come da estratto che segue.



In data 06.09.2021 la ricorrente inviava all'ATP di Roma esposto di rettifica in autotutela (**cfr. 11**) relativo al bollettino delle nomine e supplenze a tempo determinato a.s. 2020/2021.

In data 09.09.2021 inviava, all'ATP di Roma, all'ATP di Viterbo ed all'USR per il Lazio, richiesta volta a regolarizzare il conferimento delle cattedre annuali A047 della Regione Lazio.

Ad oggi, dunque, le sedi indicate dalla ricorrente sia per l'immissione in ruolo da GM20 che per l'immissione in ruolo o supplenza da gps prima fascia, risultano assegnate a docenti collocati nelle seconde fasce di Viterbo (per la GM) e di Roma (per la gps).

Tanto ha cagionato alla ricorrente un danno consistente nell'impossibilità di stipulare tanto un contratto a tempo determinato, quanto un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.l. 73/2021 finalizzato alla successiva immissione in ruolo.

Non v'è dubbio alcuno circa l'illegittimità di quanto verificatosi considerando che la docente è inserita nella GM 2020 per la cdc A047 del Lazio (posizione n. 5 con punteggio 63,2) ed ha prestato servizio presso l'IIS C. Emer, 97 (RM) dal 01.10.2020 al 30.06.2021 in qualità di docente di scienze matematiche applicate (cdc A047).

In virtù delle ragioni innanzi esposte, in data 06.09.2021 la deducente formulava esposto all'ufficio scolastico territoriale di Roma, avverso il bollettino nomine supplenze a tempo determinato docenti a.s. 2021/2022 formulando istanza di rettifica per essere assegnata ad una delle tre cattedre annuali A047 degli istituti RMIS048005 e RMTD48000N che risultano assegnate alla seconda fascia gps ignorando la prima fascia gps.

Tanto premesso, è interesse dell'odierna ricorrente agire dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi richiedere – previo eventuale annullamento e/o disapplicazione del bollettino nomine supplenze a tempo determinato docenti a.s. 2021/2022, relativamente alla provincia di Roma ed alla provincia di Viterbo - l'assegnazione ad una delle cattedre annuali relative alla classe di concorso A047 opportunamente indicate nella propria domanda.



Tutto ciò per i seguenti

## MOTIVI

### IN VIA PRELIMINARE

#### I.SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Occorre preliminarmente osservare, in relazione alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie che, come sostenuto dalla sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017), *"che occorre distinguere: Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".*

È evidente nel caso di specie che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto la ricorrente si trova a censurare l'operato dell'Amministrazione che, calcolando erroneamente il punteggio spettante ai fini dell'inserimento nelle GPS, ha determinato la collocazione della stessa in una posizione non conforme ai titoli complessivamente posseduti e dichiarati.

## NEL MERITO

Prima di analizzare i motivi che nel merito sostengono la tesi avanzata dalla presente difesa, è opportuno fare una breve premessa in merito alle assunzioni ed incarichi da GPS, stante la differenza che interessa le due procedure tra loro ben distinte.

Per brevità riconduciamo i docenti di cui sopra in:





a) **docenti abilitati e/o specializzati inseriti nelle GPS I fascia che intendano presentare domanda per l'immissione in ruolo** (immissioni in ruolo straordinarie da GPS):

- per le assunzioni su posto comune servono 3 annualità di servizio su posto comune svolti negli ultimi 10 anni scolastici.
- per le assunzioni su posto di sostegno non sono invece richieste annualità di servizio.

b) **docenti inseriti nelle GAE e nella I e II fascia delle GPS che intendano aspirare alle convocazioni per le supplenze annuali** (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Per la presentazione dell'istanza i docenti accedono alla piattaforma predisposta dal Ministero dell'Istruzione la quale consente di presentare contestualmente domanda per entrambe le procedure, come nel caso che qui rileva.

Di fatto, la docente DE GREGORIO, iscritta nelle GPS I fascia ed avendo i requisiti per poter partecipare alle immissioni in ruolo straordinarie, ha avanzato contestualmente domanda anche per il conferimento delle supplenze, dal momento che non vi era alcuna certezza in merito all'immissione in ruolo prevista dalla procedura straordinaria.

Ed infatti, la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto, consente ugualmente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.

Di seguito i motivi che corroborano quanto sostenuto dalla ricorrente.

#### **I. SULLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 4 DEL D.L. 73/2021.**

L'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, prevede che:

*"In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o*





*negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*

Al fine di agevolare il Giudicante nella comprensione del caso *de quo*, questa difesa ritiene opportuno definire la procedura richiamata dal suddetto articolo.

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto nelle singole province, successivamente alle normali assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito (e relativi elenchi aggiuntivi) e dalle GAE, vengono calcolati i posti liberi.

Sui posti che residuano all'esito di tale procedura, si procede alle assunzioni da GPS di prima fascia.

Tali assunzioni sono indirizzate ai docenti iscritti nella prima fascia GPS sostegno più elenchi aggiuntivi, proprio come la docente DE GREGORIO.

Le assunzioni, come detto, avvengono con contratto a tempo determinato annuale.

Nel corso dell'anno scolastico i docenti assunti sono chiamati a svolgere il percorso annuale di formazione iniziale e prova (Dlgs 59/17 art. 13), che assolve anche agli obblighi del periodo di prova). Se valutato positivamente, tale periodo è seguito da una prova disciplinare.

Coloro i quali superano la prova disciplinare, vengono assunti a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 settembre 2021, nella medesima istituzione scolastica dove hanno svolto la supplenza annuale ed in tale sede sono tenuti a permanere per altri due anni.

Di contro, un giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Da tanto si evince l'importanza di stipulare un contratto ex art. 59 comma 4.

Impedendo alla ricorrente di stipulare un contratto ex art. 59 comma 4 del DL 73/2021 l'amministrazione ha illegittimamente impedito alla stessa di conseguire la successiva immissione in ruolo stante il possesso dei requisiti previsti dal D.L. 73/2021



che, nello specifico consistevano nell'essere inserito nella I fascia GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi.

## **II. SULLE SUPPLENZE ANNUALI E SULL'INEFFICACIA DEL SISTEMA ADOPERATO DAL MINISTERO.**

Al fine di disquisire circa il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia.

Con nota 25089 del 06.08.2021, recante le istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2021/2022, il Ministero dell'Istruzione ha chiarito che:

*“Terminate le procedure di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/22 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:*

*a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;*

*b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;*

*c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.*

**Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo**, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 10 luglio 2020, n. 60”.

Il Ministero dell'istruzione ha innovato totalmente il sistema di aggiornamento e/o inserimento delle graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia con la nuova e contestuale istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze – GPS - di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 ed ha, anche, innovato il sistema di presentazione delle domande, che precedentemente avveniva in modalità cartacea a



mezzo raccomandata postale A/R, con l'utilizzo dei vari modelli predisposti dal Ministero dell'Istruzione.

Ad oggi, come si legge nella nota 25089 del 06.08.2021, l'attribuzione delle supplenze è affidata ad un sistema informativo.

Considerando che il sistema delle graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie d'istituto è stato chiamato a gestire un numero elevatissimo di domande è di tutta evidenza come si sia trattato di una procedura complessa e articolata che non è stata adeguatamente gestita dagli organi competenti.

Moltissimi sono stati i macroscopici errori ad oggi ancora presenti nelle graduatorie provinciali e d'istituto di tutti gli ambiti territoriali d'Italia, a causa di un algoritmo che avrebbe dovuto essere ineccepibile.

Nel caso *de quo*, è lapalissiano che l'Amministrazione competente non ha assolutamente effettuato i controlli che gravavano sulla stessa; diversamente, se tali controlli fossero stati correttamente eseguiti, non ci troveremo quest'oggi a discutere di tale incretiosa vicenda.

Ed invero, se l'amministrazione avesse correttamente operato, avrebbe dovuto quanto meno convocare la ricorrente per le supplenze annuali, ma tanto non è avvenuto.

Non è stata dunque riconosciuta la priorità di cui avrebbe dovuto usufruire la deducente poiché collocata in prima fascia.

Immotivatamente, sedi dalla stessa indicate nella propria istanza sono state illegittimamente attribuite a docenti collocati in seconda fascia.

Le doglianze di parte ricorrente sono rivolte, sostanzialmente, avverso la scelta dell'Amministrazione di aver affidato la gestione della detta procedura per il personale docente ad un algoritmo che ha determinato un *vulnus* procedimentale con conseguenze lesive nella sfera giuridica della docente in questione.

Per vero, ad essere dirimente in punto di diritto è l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili.

Al riguardo, si ritiene che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche



invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.

Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedurali che la L. n. 241/90 ha apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.

Gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale.

A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento (**cfr. da ultimo Cons. Stato, Sezione VI, sent. n. 881/2020**).

Or dunque, le procedure informatizzate non possono eludere le norme di diritto a discapito del personale scolastico.

In altri termini, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa.

In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il *modus operandi* della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere.

Quindi da ciò si desume chiaramente che le procedure informatizzate non possono e non devono in nessun modo compromettere i diritti del personale scolastico.



Con recenti decisioni il **Tar Lazio, Roma, sezione III bis n. 9230/18** e il **Consiglio di Stato, sezione VI, n. 8472/19**, hanno affrontato il tema, di sicura attualità, dell'uso degli algoritmi nell'attività amministrativa.

Nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso proposto al Tar Lazio da numerosi docenti, i quali, mediante l'impiego di un algoritmo, erano stati assegnati a sedi determinate o trasferiti, ritenendo non adeguata la sostituzione dell'attività amministrativa con quella algoritmica.

Quando parliamo di un algoritmo ci riferiamo ad è un insieme di istruzioni che conducono ad un determinato risultato, con ciò comportando l'assenza di istruttoria da parte di un ufficio o di un responsabile del procedimento.

Secondo i giudici amministrativi, il numero cospicuo di soggetti da assegnare ad altrettanti numerosi ambiti territoriali, non può giustificare il ricorso ad una procedura automatizzata, impersonale e priva di qualsivoglia metro valutativo che non tenga conto delle esigenze dei singoli.

Al contrario, proprio la presenza di una fase istruttoria, con relativa attività del responsabile del procedimento, conscio di lucida analisi, garantirebbe il rispetto dei principi che informano l'attività amministrativa, finalizzata ad emanare dei provvedimenti che non ledano posizioni giuridiche soggettive (l'attività istruttoria è volta proprio ad acquisire elementi utili alla valutazione delle circostanze di fatto e delle situazioni degli istanti e della P.A. stessa).

L'algoritmo, impersonale e avalutativo, non può essere considerato attività in quanto tale, poiché questa, intesa come azione, è un "prodotto" umano e non la somma di calcoli matematici.

**Se la decisione fosse il risultato di un mero processo matematico o informatico, si violerebbe l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi**, sacrificando la ricerca delle ragioni logiche e dei motivi di diritto che hanno consentito l'adozione dello stesso. Motivi che passano attraverso il raziocinio umano.

Ad avviso del Tribunale Amministrativo, per quanto l'attività informatica abbia un margine di errore estremamente scarso, se non pari allo zero, non può sostituirsi all'attività di un funzionario o un responsabile del procedimento, ciò anche in ossequio al principio di partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, partecipazione che non



potrebbe essere diretta ed immediata solo facendo interagire l'individuo con un macchinario.

Al massimo, i supporti tecnologici, lungi dal definire processi e adottare decisioni, potrebbero servire come strumento ausiliario, in virtù del principio di strumentalità del ricorso all'informatica nelle procedure amministrative.

Il Consiglio di Stato, confermando nella sostanza la decisione del Tar Lazio ha affermato che, seppur il sostegno di tecnologie informatiche consentirebbe di ridurre i tempi previsti per operazioni prive di ogni elemento di discrezionalità, non può ammettersi la violazione dei principi fondamentali che muovono l'attività amministrativa.

Ammessa, dunque, l'indiscutibile validità dell'uso di algoritmi se inseriti nel procedimento e considerati come strumenti istruttori, il Consiglio di Stato ne evidenzia due fondamentali condizioni di operatività: "a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo".

Imputare la decisione all'organo titolare del potere rassicura, dunque, il destinatario del provvedimento circa la presenza di un individuo che coordini le fasi del procedimento e sia in grado di garantire la logicità e la legittimità della decisione.

Nel caso *de quo*, la posizione della docente DE GREGORIO doveva essere oggetto di valutazione da parte di un funzionario preposto a verificare circa la correttezza dei dati elaborati dall'algoritmo che non ha tenuto conto né dell'ordine di preferenza delle sedi e né dell'utile posizione della ricorrente in graduatoria.

### **III. VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 60 DEL 10.07.2020.**

In diritto va evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa.

Come detto, con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 il Ministero ha regolamentato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

Più precisamente, l'ordinanza in commento ha disposto quanto di seguito.

Art. 3 comma 5:





*“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:*

*a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*

*b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza”.*

Art. 3 comma 6:

*“Le GPS relative ai posti comuni per la **scuola secondaria di primo e secondo grado**, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

*a) **la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;***

*b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*

*1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;*

*2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*

*3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;*

*ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:*

*1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;*

*2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*

*3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.*

L’art. 10 dell’Om n. 60/2020 ha previsto l’integrazione della prima fascia GPS (e correlate graduatorie di istituto II fascia) con degli elenchi aggiuntivi per il personale che nel frattempo ha conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione sostegno.

La funzione degli elenchi aggiuntivi prevista dall’O.M. n. 60 del 10.06.2021 è quella di **riconoscere a chi si abilita o si specializza nel sostegno un accesso prioritario alle supplenze rispetto alla seconda fascia GPS o terza fascia delle graduatorie d’istituto.**

Da tanto deriva che la docente essendo inserita in prima fascia per la scuola secondaria di secondo grado, aveva tutto il diritto di godere dell’ accesso prioritario rispetto a coloro i quali sono collocati nelle GPS di seconda fascia.





Il contegno dell'amministrazione resistente si configura, pertanto, quale illegittimo, immotivato, illogico e destituito di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto.

Per tutti i suesposti motivi,

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO**

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO,**

**ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021, n. 106 e, per l'effetto

**CONDANNARE** l'Amministrazione a:

- rettificare l'elenco dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021, n. 106;
- porre in essere tutti gli atti necessari al fine di consentire alla ricorrente di stipulare un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 finalizzato alla successiva immissione in ruolo;
- risarcire la ricorrente per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto sino alla definitiva stabilizzazione della stessa.

### **In subordine,**

nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non riconosca il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021, n. 106,

**ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato, relativamente all'ambito territoriale della provincia di



Roma e/o all'ambito territoriale della provincia di Viterbo, per la classe di concorso A047 e, per l'effetto

**CONDANNARE** l'Amministrazione a:














annullare e/o rettificare i bollettini con i quali sono stati individuati i soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, relativamente all'ambito territoriale della provincia di Roma e/o all'ambito territoriale della provincia di Viterbo, per la classe di concorso A047

assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale della provincia di Roma e/o all'ambito territoriale della provincia di Viterbo, così come indicato da quest'ultima nella propria domanda, e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato.

- risarcire la ricorrente per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.

Si versano in produzione i seguenti documenti

	1. GM2020 A047 versione integrale Lazio	05/10/2021 15:42	Adobe Acrobat D...	347 KB
	2. ultimo contratto di lavoro	05/10/2021 15:42	Adobe Acrobat D...	1.252 KB
	3. PR-SUPI-215-laura_degregorio1-07_07_...	05/10/2021 15:42	Adobe Acrobat D...	8 KB
	4. ddg_535_26-07-2021	06/10/2021 10:20	Adobe Acrobat D...	586 KB
	5. PR-SUPI-219-laura_degregorio1-29_07_...	05/10/2021 15:42	Adobe Acrobat D...	9 KB
	6. PR-SNPD-234-laura.degregorio1-18_08...	05/10/2021 15:42	Adobe Acrobat D...	20 KB
	7. GRADUATORIA_PROVINCIALE_SS-1_1...	06/10/2021 10:11	Adobe Acrobat D...	5.790 KB
	8. DECRETO 897_28-08-2021	29/09/2021 17:59	Adobe Acrobat D...	2.364 KB
	9. Bollettino_TotaleNomine_03.09 Viterbo	05/10/2021 15:42	Adobe Acrobat D...	580 KB
	10. Bollettino Totale Nomine Roma	05/10/2021 15:42	Adobe Acrobat D...	5.916 KB
	11. esposto rettifica autotutele proposta ...	05/10/2021 15:42	Adobe Acrobat D...	132 KB
	12. Riscontro USR Lazio	05/10/2021 15:43	Adobe Acrobat D...	201 KB
	13. secondo Bollettino_TotaleNomine_17...	05/10/2021 15:42	Adobe Acrobat D...	241 KB

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che la causa ha un valore indeterminabile, pertanto l'importo del C.U. dovuto è pari ad € 259,00.

Roma, 06.10.2021

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI**



Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

### ESPONE

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono collocati all'interno dell'elenco pubblicato dall'USR per il Lazio con DDG 789 del 03.08.2021 nella stessa classe di concorso "A018" nonché tutti i soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, relativamente all'ambito territoriale della provincia di Roma ed all'ambito territoriale della provincia di Viterbo, per la classe di concorso A047

### RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale può essere autorizzata la notificazione del ricorso *"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;

- a corroborare quanto sopra detto, il medesimo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 5049 del 2021 ha stabilito che: *"ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale n. 6116/2019"*.

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario.



Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

- Voglia pertanto autorizzare la notifica del ricorso che precede nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco pubblicato dall'USR per il Lazio con DDG 789 del 03.08.2021 appartenenti alla classe di concorso della ricorrente nonché ai soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, relativamente all'ambito territoriale della provincia di Roma ed all'ambito territoriale della provincia di Viterbo, per la classe di concorso A047.

Roma, 05.10.2021

Avv. Domenico Naso

